

REGOLAMENTO (CEE) N. 625/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1978

relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione dell'ammasso pubblico di latte scremato in polvere⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/75⁽⁵⁾, è stato modificato a più riprese; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita in sede di applicazione, esso dovrebbe formare oggetto di nuovi adeguamenti; che, per maggior chiarezza, occorre pertanto abrogare il predetto regolamento e sostituirlo con un nuovo testo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁷⁾, ha stabilito le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere; che la definizione delle modalità d'applicazione implica che siano stabilite le condizioni d'acquisto del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1014/68, gli organismi d'intervento acquistano esclusivamente latte scremato in polvere di prima qualità che risponda a determinati requisiti di conservazione e ad alcune condizioni per quanto riguarda il quantitativo minimo, l'imballaggio e le indicazioni da apporre sull'imballaggio; che, al fine di garantire la qualità del prodotto offerto all'intervento, in particolare l'assenza di altri prodotti aggiunti,

e la sua buona conservazione, occorre fissare le norme che devono essere rispettate dagli stabilimenti in cui si procede alla fabbricazione del latte scremato in polvere ed istituire un controllo, stabilendone le modalità, cui sono sottoposti tali stabilimenti, la produzione e la qualità del latte scremato in polvere;

considerando che è opportuno fissare l'età massima del latte scremato in polvere offerto all'intervento; che le sue caratteristiche devono essere definite tenendo conto dei criteri in materia di qualità e di imballaggio vigenti negli scambi internazionali; che occorre inoltre tener conto delle esigenze che, sulla base dell'esperienza, devono essere rispettate ai fini del corretto funzionamento del regime dell'intervento; che, per garantire il conseguimento di questo obiettivo, in particolare ai fini di un'applicazione uniforme della regolamentazione, è opportuno determinare i metodi di analisi del prodotto e, sul piano della tecnica amministrativa, precisare talune modalità e i termini per l'accettazione dell'offerta di vendita, per la presa in consegna e per il pagamento del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento, nonché le condizioni necessarie per rimborsare all'organismo d'intervento le spese sostenute nel caso che al termine del controllo di qualità si constatasse che il latte scremato in polvere non risponde ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1014/68, le spese supplementari di trasporto sono a carico dell'organismo d'intervento se la consegna è effettuata presso un deposito diverso da quello che si trova ad una distanza massima; che tale distanza massima deve essere determinata tenendo conto delle condizioni abituali; che è necessario che l'importo forfettario supplementare delle spese di trasporto, fissato per tonnellata e per chilometro, tenga conto delle spese medie nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 dispone, all'articolo 1, paragrafo 1, che un organismo d'intervento può essere autorizzato ad immagazzinare il latte scremato in polvere fuori del territorio dello Stato membro da cui dipende; che in tal caso gli importi compensativi monetari non vengono applicati;

considerando che per garantire il buon funzionamento di un siffatto regime, è necessario prevedere che l'organismo d'intervento disponga dei prodotti in oggetto prima del loro trasferimento in un altro Stato membro; che questa norma non deve tuttavia pregiudicare il principio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1014/68;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 6. 6. 1975, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

considerando che all'atto dell'uscita dall'ammasso, se la consegna del latte scremato in polvere è effettuata partenza deposito, occorre prevedere che gli organismi d'intervento mettano i prodotti in questione a disposizione dei vari Stati membri secondo modalità comuni;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1014/68 occorre stabilire le condizioni cui debbono soddisfare i depositi;

considerando che occorre precisare che il regolamento (CEE) n. 1108/68 continua ad applicarsi per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 2058/77 della Commissione, del 16 settembre 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1621/77 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri⁽¹⁾, dal momento che lo smaltimento dei quantitativi in oggetto non è ancora ultimato;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Può essere offerto all'intervento unicamente latte scremato in polvere di prima qualità,
 - a) fabbricato in stabilimenti contraddistinti da un numero d'ordine attribuito loro previo ottenimento di un'autorizzazione concessa in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 dall'organismo competente dello Stato membro in cui sono insediati,
 - b) rispondente ai requisiti in materia di qualità, di imballaggio e di indicazioni esterne, menzionati negli allegati del presente regolamento,
 - c) non contenente altri prodotti, in particolare latticello e siero di latte, e fabbricato con latte scremato senza aggiunta di prodotti estranei,
 - e
 - d) che, al momento dell'accettazione dell'offerta di vendita da parte dell'organismo d'intervento, sia stato fabbricato da non più di un mese o, nel caso contemplato dall'allegato III, secondo comma, lettera f), da più di 4 settimane, calcolate a partire dal primo giorno della settimana successiva alla sua fabbricazione.
2. Ai sensi del presente regolamento s'intende per:
 - a) latticello: il sottoprodotto della fabbricazione del burro ottenuto dopo zangolatura o burrificazione continua della crema e separazione della fase grassa solida;
 - b) siero di latte: il sottoprodotto della fabbricazione del formaggio e della caseina ottenuto dall'azione

degli acidi, del caglio e/o dei procedimenti chimico-fisici.

3. Gli acquisti possono riguardare soltanto partite di almeno 20 tonnellate. Tale quantitativo può essere aumentato dagli Stati membri.

4. Il giorno dell'accettazione dell'offerta di vendita, di cui al paragrafo 1, lettera d), nonché i corrispondenti quantitativi e le date di fabbricazione sono registrati dall'organismo d'intervento.

Articolo 2

1. La data di presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento è fissata nel termine massimo di un mese a decorrere dal giorno dell'accettazione dell'offerta di vendita, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

Ai sensi del presente regolamento, il giorno della presa in consegna è il giorno dell'entrata del latte scremato in polvere nel deposito designato dall'organismo d'intervento.

2. Il pagamento del latte scremato in polvere è effettuato nel termine massimo di due mesi a decorrere dal giorno del ricevimento dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento.

3. All'atto dell'offerta, il venditore s'impegna, nel caso che il latte scremato in polvere risulti al controllo non conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

- a riprendere la merce in oggetto,
- a rimborsare all'organismo d'intervento il prezzo della merce non conforme, calcolato sulla base del prezzo d'acquisto,
- a pagare le spese d'ammasso dei quantitativi in oggetto dal giorno della presa in consegna fino all'uscita dal deposito.

Queste spese di ammasso sono stabilite forfettariamente per tonnellata nel modo seguente:

- a) 7,52 UC per spese fisse;
- b) 0,041 UC/giorno di ammasso per le spese di permanenza in deposito;
- c) se il pagamento è stato effettuato, gli oneri finanziari sono calcolati a decorrere dal giorno del pagamento, sulla base del prezzo d'acquisto e di un tasso d'interesse dell'8%.

Gli importi di cui al comma precedente sono gli importi applicabili il giorno della presa in consegna. Tali importi sono convertiti nella moneta nazionale avvalendosi del tasso in vigore il giorno stesso.

Detti importi sono accreditati al FEAOG su un conto ad hoc, come pure eventualmente, l'importo del rimborso di cui al primo comma, secondo trattino.

⁽¹⁾ GU n. L 239 del 17. 9. 1977, pag. 16.

Articolo 3

1. Può ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), soltanto uno stabilimento che:

- a) disponga degli impianti tecnici appropriati;
- b) s'impegni a tenere permanentemente i registri stabiliti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, dai quali risultino l'origine delle materie prime, i quantitativi di latte scremato, di latticello e di siero di latte trattati, il tipo di trattamento termico del latte scremato, i quantitativi di prodotti ottenuti, l'imballaggio, l'identificazione e la data di uscita di ciascuna partita di latte scremato in polvere, di latticello in polvere e di siero di latte in polvere;
- c) accetti di sottoporre la propria produzione di latte scremato in polvere, suscettibile di essere offerta all'intervento, ad un controllo ufficiale specifico.

2. Le modalità di controllo, di cui al paragrafo 1, lettera c), stabilite dall'organismo competente interessato, devono prevedere almeno:

- frequenti e improvvisi controlli in loco dello stabilimento, riguardanti, in particolare, le condizioni di fabbricazione e la tenuta dei registri, di cui al paragrafo 1, lettera b);
- un regime di temporanea sospensione dell'autorizzazione ed eventualmente la sua revoca fino all'ottenimento di una nuova autorizzazione in caso di infrazioni gravi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento.

Per quanto riguarda la frequenza dei controlli, si tiene conto, in particolare, del volume dei quantitativi di latte scremato in polvere consegnati all'intervento dagli stabilimenti in oggetto.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in ordine al controllo di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

L'organismo che provvede al controllo dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) annota, precisando ogni caratteristica del prodotto di cui al paragrafo 1 dell'allegato I, i risultati dell'analisi di ciascuna partita offerta che sono, in un secondo tempo, trascritti in un certificato rilasciato su domanda, in particolare in caso di trasferimento in un altro Stato membro o di esportazione.

Articolo 5

1. La distanza massima di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1014/68, è stabilita in 100 km.

2. Le spese supplementari di trasporto, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1014/

68, sono fissate in 0,034 unità di conto per tonnellata e per chilometro.

3. Tuttavia, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1014/68, nel caso in cui l'organismo d'intervento acquirente si trovi in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il latte scremato in polvere offerto è ammassato, per il calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1, non deve essere conteggiata la distanza tra il magazzino di ammasso del venditore e la frontiera dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento acquirente.

Articolo 6

Se il deposito disponibile più vicino, designato dall'organismo d'intervento in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1014/68 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1055/77, è situato fuori del territorio dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento che ha acquistato il latte scremato in polvere, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1. l'organismo d'intervento provvede ad acquistare, in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento, il latte scremato in polvere offerto; il trasferimento di proprietà deve essere effettuato prima della sua esportazione verso un altro Stato membro o un paese terzo;
- 2. il contratto di acquisto
 - a) precisa
 - la data del trasferimento di proprietà del latte scremato in polvere, nonché
 - il deposito dove dovrà essere consegnato;
 - b) prevede che il venditore s'impegni:
 - ad effettuare il trasporto del latte scremato in polvere sino al deposito di cui alla lettera a), secondo trattino, essendo inteso che le spese supplementari di trasporto gli saranno rimborsate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2; in tal caso, il paragrafo 3 del predetto articolo non si applica;
 - ad assicurare a sue spese il latte scremato in polvere da trasportare;
 - a pagare gli importi compensativi monetari nel caso che non sia stato effettuato il pagamento di cui alla lettera c);

c) prevede che il pagamento del prezzo di acquisto e delle spese supplementari di trasporto, di cui alla lettera b), sia subordinato all'arrivo a destinazione del prodotto in oggetto nello stesso stato constatato prima dell'acquisto di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

1. I depositi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1014/68 devono soddisfare ai seguenti requisiti:

- a) essere asciutti, puliti e non infestati da insetti o roditori;
- b) essere privi di odori estranei;
- c) permettere una buona aerazione;
- d) disporre di una capacità sufficiente e d'una attrezzatura adeguata a tale capacità.

2. Il magazzinaggio si effettua su palette o supporti adeguati, che presentano garanzie equivalenti.

Articolo 8

Al momento dell'uscita dal deposito, l'organismo d'intervento, se il latte scremato in polvere è consegnato partenza deposito, mette il prodotto a disposizione dell'acquirente:

- caricato, sul mezzo di trasporto alla banchina del deposito, stivamento escluso, se si tratta di automezzo o di vagone ferroviario;
- sulla banchina del deposito, se si tratta di altro mezzo di trasporto, in particolare di un container.

Articolo 9

1. Il regolamento (CEE) n. 1108/68 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2058/77 della Commissione.

2. I richiami al regolamento (CEE) n. 1108/68 si intendono riferiti al presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO I

QUALITÀ DEL LATTE SCREMATO IN POLVERE

1. Caratteristiche

a) tenore di materie grasse :	massimo 1,25 % ⁽¹⁾
b) tenore di acqua :	massimo 4,0 %
c) acidità titolabile :	
— in ml di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo per grammo :	massimo 3,0 %
— in acido lattico :	massimo 0,15 %
d) ricerca di neutralizzanti :	negativa
e) additivi :	nessuno
f) prova di fosfatasi :	negativa, cioè pari o inferiore a 4 µg/g di latte ricostituito
g) indice di insolubilità :	massimo 0,5 ml
h) grado di purezza :	minimo disco B (15,0 mg)
i) tenore di microrganismi :	massimo 50 000 per g
k) ricerca di coliformi :	negativo in 0,1 g
l) ricerca di latticello :	negativa
m) ricerca di siero di latte ⁽²⁾ :	negativa
n) gusto e odore :	netti
o) aspetto :	colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate

2. Metodi di controllo

a) Fatte salve le disposizioni relative all'armonizzazione dei metodi di analisi, ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono obbligatori i seguenti metodi di riferimento :	
— dosaggio delle sostanze grasse :	norme internazionali FIL 9 A : 1969 ;
— dosaggio dell'acqua :	norme internazionali FIL 26 : 1964 ;
— dosaggio dell'acidità :	ADMI standard methods Ed. 1971, pag. 31 ;
— ricerca di neutralizzanti :	norme internazionali FIL 69 : 1972 o un metodo enzimatico atto a dare risultati equivalenti ;
— prova della fosfatasi :	norme internazionali FIL 63 : 1971 ;
— indice di insolubilità :	ADMI standard methods Ed. 1971, pag. 26 ;
— determinazione del grado di purezza :	ADMI standard methods Ed. 1971, pag. 28
— tenore di microrganismi :	norme internazionali FIL 49 : 1970 ;
— ricerca dei coliformi :	norme internazionali FIL 64 : 1971 ;
b) per quanto concerne le ricerche del :	
— latticello :	l'assenza di latticello può essere stabilita sia operando un inopinato controllo in loco dello stabilimento effettuato almeno una volta alla settimana sia analizzando in laboratorio il prodotto finito ⁽³⁾ ;
— siero di latte ⁽²⁾ :	determinazione dell'acido sialico e del complesso cisteina-cistina qualora i glycomacropetides del siero di latte determinati con una prova semplificata, i lattati e le ceneri siano superiori rispettivamente al 3 %, a 150 mg/100 g, all'8 %.

⁽¹⁾ Tuttavia fino al 31 ottobre 1978 il tenore massimo è di 1,50 %.

⁽²⁾ Sino alla data di cui al comma seguente, gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione i valori massimi e minimi constatati, nonché il valore medio determinato nel corso del mese precedente, per quanto riguarda la determinazione dell'acido sialico o del complesso cisteina-cistina di cui al paragrafo 1, lettera m), e al paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, precisando i metodi di analisi impiegati nonché i valori limite applicati ai fini della valutazione del requisito menzionato al paragrafo 1, lettera m).

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le disposizioni relative a detti valori limite.

⁽³⁾ Gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo scelto.

Inoltre gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione i valori minimi e massimi rilevati nonché il valore medio stabilito nei mesi precedenti, per quanto concerne il risultato dell'analisi di laboratorio effettuata.

*ALLEGATO II***IMBALLAGGIO****1. Imballaggi**

Gli imballaggi sono nuovi, puliti, asciutti e intatti, di contenuto netto di 25 chilogrammi e di confezione rispondente a una delle seguenti formule:

- a) 4 sacchi di carta «Kraft», aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m²;
1 sacco di carta catramata interposto, avente resistenza corrispondente ad almeno 140 g per m²;
1 sacco interno di polietilene di almeno 0,08 mm⁽¹⁾ di spessore, termosaldato o a doppia legatura;
- b) 1 sacco di carta «Kraft», avente resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m²;
1 sacco di carta «Kraft» con rivestimento in polietilene, avente resistenza corrispondente ad almeno 80 g + 15 g per m²;
3 sacchi di carta «Kraft», aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m²;
1 sacco interno di polietilene di almeno 0,08 mm⁽¹⁾ di spessore, termosaldato o a doppia legatura;
- c) 1 sacco interno di carta «Kraft», avente resistenza corrispondente ad almeno 85 g per m²;
1 sacco di carta «Kraft» con rivestimento in polietilene, avente resistenza corrispondente ad almeno 70 g + 15 g per m²;
2 sacchi di carta «Kraft», aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m²;
1 sacco interno di polietilene di almeno 0,12 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura.

2. Riempimento

All'atto del riempimento, si deve fare in modo che il sacco non presenti delle pieghe e che il contenuto risulti ben compresso.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda lo spessore del sacco interno di polietilene di cui al paragrafo 1, lettera a), terzo comma, e lettera b), quarto comma, gli Stati membri possono ammettere, sino al 31 dicembre 1978, l'impiego di imballaggi rispondenti ai requisiti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1108/68, punto 2, lettere a) e b), ossia aventi uno spessore di 0,06 mm.

*ALLEGATO III***ETICHETTATURA**

- a) dicitura «latte scremato in polvere Spray», in una delle lingue della Comunità;
 - b) peso netto;
 - c) Stato membro produttore;
 - d) numero della partita di fabbricazione;
 - e) numero d'ordine dello stabilimento;
 - f) data di fabbricazione, eventualmente in codice. Se il latte scremato in polvere è immagazzinato in silos, la data di fabbricazione è sostituita dalla settimana di fabbricazione.
-